

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIBAUDO, BAKKALI, BERRUTO, BOLDRINI, BONAFÈ, BRAGA, CASU, FERRARI, FILIPPIN, FORNARO, GHIO, GIRELLI, IACONO, LAI, MARINO, PANDOLFO, PORTA, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ROMEO, ANDREA ROSSI, SCARPA, SCOTTO, SERRACCHIANI, VACCARI

Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e altre disposizioni concernenti l'estensione dell'applicazione della disciplina delle integrazioni salariali ai lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli leggeri a motore

Presentata il 18 dicembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce a seguito dello sgomento che abbiamo provato osservando come spesso, nelle nostre città, i lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli leggeri a motore, cosiddetti «*rider*», si trovino costretti a lavorare e a fare consegne anche durante le sempre più frequenti piogge torrenziali e le cosiddette «*bombe d'acqua*» o le ondate di calore estremo. A tale riguardo, ci ha fatto riflettere l'ultimo articolo del giornalista Paolo Griseri il quale, pochi giorni prima della sua scomparsa, evento che ha lasciato

un vuoto incolmabile, commentava la foto di un *rider* che effettuava una consegna durante l'alluvione verificatasi a Bologna nell'ottobre 2024; ricordiamo altresì la vicenda del «*sindacalista dei rider*», Antonio Prisco, appartenente all'organizzazione sindacale Nuove identità di lavoro (NIDIL) della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) di Napoli, scomparso nel 2021 a soli 37 anni. Troppo spesso vediamo i fattorini in bici sotto la pioggia o sotto il sole cocente, nonostante essi abbiano teoricamente la possibilità di rifiutarsi di lavorare in tali condizioni. Questo significa che per alcuni di questi lavoratori la pos-

sibilità di non percepire il compenso di una giornata di lavoro non è contemplabile. Non c'è libertà senza indipendenza economica, e a poco serve, quindi, permettere a una persona di rifiutare di eseguire un lavoro nei momenti in cui si manifesta un rischio se la stessa persona non viene indennizzata per la mancata prestazione. È per tale motivo che si propone questa legge: per iniziare un percorso che finalmente estenda anche ai *rider* le giuste tutele, già previste, tra gli altri, per i lavoratori dei cantieri edili e per i lavoratori metalmeccanici che operano all'aperto.

L'articolo 1 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, si debbano definire criteri specifici relativi alle condizioni meteo che determinano l'accesso all'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i ciclofattorini. In questo modo i ciclofattorini dipendenti potranno accedervi nei casi di grave maltempo, caldo estremo o altre condizioni che non assicurano loro salute e sicurezza nello svolgimento della prestazione lavorativa. In questa definizione il decreto dovrà fare riferimento all'allerta meteo-idro di ramata dal Dipartimento della protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore utilizzato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo *stress* termico e il rischio da calore, oltre ad eventuali ulteriori condizioni estreme, esemplificativamente e non esaustivamente descritte citando le eruzioni vulcaniche e il vento molto forte.

L'articolo 2 dispone, in via sperimentale per il triennio 2025-2027, l'estensione di un'indennità simile a quella di cui all'arti-

colo 1 anche per i lavoratori non dipendenti che operano per le imprese e che effettuano consegne di beni per conto terzi in ambito urbano, definendone i relativi requisiti.

L'articolo 3 stabilisce la misura dell'indennità, pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri, e la sua durata massima, fissata in non più di venti giorni per anno solare.

L'articolo 4 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, si debbano definire criteri specifici relativi alle condizioni meteo che determinano l'accesso all'indennità di cui all'articolo 2 da parte dei lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano. Tali criteri dovranno garantire l'accesso al beneficio nei casi di grave maltempo, caldo estremo o altre condizioni che non assicurano loro salute e sicurezza nello svolgimento della prestazione lavorativa.

Anche in questo caso il decreto dovrà fare riferimento all'allerta meteo-idro di ramata dal Dipartimento della protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore utilizzato dall'INAIL per lo *stress* termico e il rischio da calore, oltre ad eventuali ulteriori condizioni estreme, come le eruzioni vulcaniche e il vento molto forte.

L'articolo 5 quantifica le risorse finanziarie, in misura pari a 10 milioni all'anno per il triennio 2005-2007, al fine di permettere la sospensione delle consegne, garantire la sicurezza e riconoscere ai lavoratori un adeguato indennizzo almeno in occasione degli eventi più estremi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni del fondo in favore dei lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *a*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, è emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel quale sono definiti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore utilizzato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per lo *stress* termico e il rischio da calore, nonché a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l'attività di consegna quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento ».

Art. 2.

(Istituzione del Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. È istituito in via sperimentale, per il triennio 2025-2027, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:

a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna attraverso piattaforme anche digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

Art. 3.

(Misura dell'indennità)

1. L'indennità di cui all'articolo 2 è erogata in misura pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per non più di venti giorni per anno solare.

Art. 4.

(Disposizioni attuative)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 2, le procedure di accesso al Fondo di cui al medesimo articolo 2 nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità medesima, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore utilizzato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la valutazione dello *stress* termico e del rischio da calore, nonché a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l'attività di consegna, quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0121780